<u>SINTESI</u>

Causa Vitiello c. Italia – Terza Sezione – sentenza 23 marzo 2006 (ricorso n. 77962/01)

Causa Campagnano c. Italia – Terza Sezione – sentenza 23 marzo 2006 (ricorso n. 77955/01)

(constatazione di violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 della CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 della CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorsi presentati per violazione dell'art. 8 (diritto al rispetto della corrispondenza), 10 (libertà di espressione) e 13 (diritto ad un ricorso effettivo) CEDU, nonché degli artt. 1 (protezione della proprietà) e 3 (libertà elettorale) del Prot. n. 1, dell'art. 2 del Prot. n. 4 (libertà di circolazione), in ragione della durata della procedura di fallimento dei ricorrenti svolta ai sensi del R.D. n. 267 del 1942.

Decisione. La Corte ha adottato per il ricorso Vitiello decisioni analoghe a quelle stabilite nell'ambito della causa Albanese, sia quanto alle violazioni constatate, sia in materia di equa riparazione e spese giudiziarie.

Per il ricorso Campagnano, invece, la Corte ha ritenuto che la durata del procedimento di fallimento (circa tre anni e otto mesi) non abbia comportato la rottura di quell'equilibrio che deve sussistere tra l'interesse generale al pagamento dei creditori del fallimento e l'interesse del ricorrente al rispetto della corrispondenza, dei propri beni e della libertà di circolazione, anche tenendo conto del fatto che non poteva essere riscontrato alcun ritardo da parte delle autorità giudiziarie nello svolgimento del procedimento. Pertanto, la Corte non ha constatato alcuna violazione della Convenzione.